



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

L’anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, in Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti, sita in corso Marrucino n. 97 – 66100 CHIETI, sono presenti:

la Provincia di Chieti nella persona del _____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____ nel prosieguo denominato Cliente;

E

L’Avvocato _____ del Foro di _____ (di seguito denominato legale), con studio in

_____ email _____ pec _____
fax _____ C.F. _____ P. IVA _____

assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. _____, massimale _____ con l’Istituto Assicurativo _____;

Vista la determinazione n. 67 del 09/08/2018 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione.

Visto il D.M. n. 55/2014 che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso.

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di alla vigente normativa di derivazione comunitaria.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di una convenzione di incarico di difesa e patrocinio giudiziale secondo le seguenti modalità e condizioni:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia di Chieti ha necessità di conferire l'incarico di patrocinio legale nella controversia contro _____avente ad oggetto _____ per il valore di Euro_____

ARTICOLO 2 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere senza pregiudizio specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.

ARTICOLO 3 PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il legale incaricato, si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'eventuale rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, attraverso posta elettronica.

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, il legale si impegna a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato. Nel predetto parere il professionista dovrà, altresì, indicare all'Ente quali procedimenti o azioni più opportune intraprendere, adottare o tenere a tutela degli interessi della Provincia, anche in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente

La Provincia resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici provinciali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Provincia committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Ferma restando la sua autonomia decisionale e organizzativa, il Professionista, in relazione all'immediatezza con cui devono essere assicurate alcune prestazioni ed in relazione alla stretta connessione di alcune attività con documenti e banche dati in possesso della Provincia di Chieti, si impegna ad essere presente ed a svolgere la propria opera sia presso il proprio Studio Legale e sia presso gli Uffici della Provincia di Chieti, e comunque a recarsi presso gli Uffici della Provincia di Chieti per consultazioni ed ogni qualvolta ciò sia comunque richiesto, anche solo verbalmente, dal Dirigente competente.

La Provincia di Chieti si impegna a mettere a disposizione del Professionista durante la sua presenza, la strumentazione occorrente allo svolgimento della prestazione di volta in volta richiesta.

La Provincia di Chieti metterà a disposizione la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

ARTICOLO 5

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dall'ufficio Legale, senza null'altro a pretendere.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti della Provincia e comporta la consegna al competente ufficio Provinciale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato per inosservanza da parte degli avvocati delle previsioni del presente Disciplinare nonché per il venir meno dei requisiti e presupposti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, ai medesimi non è dovuto alcun compenso per l'attività espletata.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

Il compenso per la prestazioni da svolgersi, determinato ai sensi dell'art. 6 bis del Disciplinare approvato con DP n. 101 del 19/07/2018, è fissato sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e articolato per fasi del giudizio (e comunque oggetto di espressa e specifica approvazione preventiva da parte del professionista.....-*seguono precisazioni in merito al singolo incarico*)

La Provincia provvederà alla liquidazione del compenso all'esito della controversia e al rimborso delle spese vive documentate, su richiesta.

Al momento del conferimento dell'incarico, la Provincia autorizza il professionista a dichiararsi antistatario; in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista designato, pertanto, dovrà provvedere a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive e senza alcun ulteriore onere a carico del Bilancio Provinciale, se non in caso di comprovato mancato recupero delle spettanze.

In caso di soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 3 della presente Convenzione di incarico. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, unitamente alla Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale Forense, quando l'impegno di spesa assunto non richieda eventuali integrazioni.

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

ART.7

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART.8

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente di derivazione comunitaria in materia di privacy.

Il Professionista è nominato responsabile del trattamento dei dati personali necessari per le attività e finalità di cui al presente contratto.

È fatto divieto al Professionista e al personale dallo stesso impiegato nei servizi affidati ad utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

Il Professionista si impegna ad osservare il segreto d'ufficio per le notizie riguardanti la Provincia di Chieti di cui dovesse venire a conoscenza sia attraverso lo studio dei fascicoli sia per altra fonte.

Il professionista dichiara di essere informato, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

ART.9 NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e di procedura, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Eventuali controversie tra la Provincia di Chieti e il professionista saranno devolute alla A.G.O di Chieti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL PROFESSIONISTA